



Ministero dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

Decreto n° 506 del 18.5.2020

Visto il testo del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13, in particolare, l'art. 3 intitolato "Attuazione delle misure di contenimento";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 e i successivi DPCM in materia;

Visto l'art. 1 comma 1 lettera h del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19" che prevede che "nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche o curricolari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curricolari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico";

Visto il DPCM 11 Marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il testo del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi" coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l'art. 101 recante "Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica";

Visto il DPCM 22 marzo 2020 portante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" con il quale sono state disposte ulteriori misure restrittive ed è stata disposta la proroga fino al 3 aprile 2020 di quelle di cui al DPCM 11 marzo 2020;

Visto il DPCM del 1 aprile 2020, che ha disposto l'efficacia delle disposizioni dei decreti del presidente del consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle previste dalle Ordinanze del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e del 28 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020;

Visto il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato";

Visto il DPCM del 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e in particolare l'art. 1, co. 1, lett. K che conferma che "sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza";

Visto il Decreto Direttoriale 499 del 20 marzo 2020 "Emergenza covid-19 modalità di utilizzo delle piattaforme istituzionali Abana";

Vista la delibera del Consiglio Amministrazione del 16.5.2020.



Ministero dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

Visto il Decreto Direttoriale 499 del 20 marzo 2020 "Emergenza covid-19 modalità di utilizzo delle piattaforme istituzionali Abana";

Ritenuto necessario, per ragioni di semplificazione procedurale, connesse alla situazione emergenziale attuale e di graduale adattamento alla modalità telematica di erogazione della didattica, fornire indicazioni sulle attività formative a distanze;

Tenuto conto, in quanto compatibili, delle indicazioni e delle definizioni di cui alle *Linee Guida per l'Accreditamento Periodico dei Corsi di Studio telematici, delle sedi delle Università telematiche e delle università che erogano corsi di studio in modalità telematica* come formulate dall'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca e reperibili nel sito istituzionale dell'Ente;

Vista la delibera del Consiglio Amministrazione del 16.5.2020.

Decreta

Organizzazione delle attività didattiche in modalità e-learning

ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente decreto si intende per:

- **e-Learning** - apprendimento sostenuto dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (nel seguito **ICT**), ovvero sistema organizzativo per l'apprendimento, finalizzato alla massimizzazione dell'efficacia e dell'efficienza delle esperienze di apprendimento attraverso l'uso delle **ICT**.
- **Piattaforma di erogazione e gestione** (nel seguito **piattaforma di gestione**) **infrastruttura hardware/software** che permette di diffondere materiale didattico in e-Learning, gestire l'accesso, la erogazione dei corsi, la comunicazione tra studenti e docenti.
- **Interoperabilità** - condizione in base alla quale è possibile eseguire sulla piattaforma di erogazione dell'Accademia di Belle Arti di Napoli (nel seguito Accademia), i moduli software e multimediali prodotti.
- **Didattica erogativa**¹ - Per *Didattica erogativa* (DE) si intende il complesso di quelle azioni didattiche assimilabili alla didattica frontale in aula, focalizzate sulla presentazione-illustrazione di contenuti da parte del docente (ad esempio registrazioni audio-video, lezioni in web conference, courseware prestrutturati o varianti assimilabili, ecc).

Nel computo delle ore di **DE**:

- non è considerata il semplice inserimento in piattaforma di contenuti di supporto, tipicamente sotto forma di slide, o di pdf o simili (l'impiego di questi contenuti rientra nei tempi di studio dello studente);
- sono escluse le interazioni a carattere orientativo sui programmi, sul Cds, sull'uso della piattaforma e simili, che rientrano in semplice tutoraggio di orientamento.
- **Didattica Interattiva**² - per *Didattica interattiva* (**DI**) si intende il complesso:
 - degli interventi didattici rivolti da parte del docente/tutor all'intera classe (o a un suo sottogruppo), tipicamente sotto forma di dimostrazioni o spiegazioni
aggiuntive presenti in faqs, mailing list o web forum (ad esempio dimostrazione o suggerimenti operativi su come si risolve un problema, esercizio e similari);
 - degli interventi brevi effettuate dai corsisti (ad esempio in ambienti di discussione o di collaborazione: web forum, blog, wiki);
 - delle *e-tivity* strutturate (individuali o collaborative), sotto forma tipicamente di report, esercizio, studio di caso, *problem solving*, *web quest*, progetto, produzione di artefatto (o varianti assimilabili), effettuati dai corsisti, con relativo feed-back;
 - delle forme tipiche di valutazione formativa, con il carattere di questionari o test in itinere.

¹ Fonte ANVUR - *Finalità e procedure per l'accreditamento periodico dei corsi di studio telematici, delle sedi delle università telematiche e delle Università che erogano corsi di studio in modalità telematica*, ottobre 2015.

² Ibidem.



Ministero dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

- Nel computo delle ore della **DI** sono escluse le interazioni a carattere orientativo sui programmi, sul corso di studio, sull'uso della piattaforma e simili, che rientrano in semplice tutoraggio di orientamento.

ATTIVITA' DIDATTICHE EROGATE IN MODALITA' E-LEARNING

ART. 2 - REQUISITI DEGLI INSEGNAMENTI

2.1 Ai fini del presente regolamento si considerano erogate in modalità e-Learning le attività didattiche che hanno i seguenti requisiti:

- a) hanno almeno un docente responsabile;
- b) utilizzano mezzi di comunicazione interattivi con un metodo di apprendimento a distanza per fornire didattica sostitutiva delle tradizionali attività didattiche frontali (lezioni, esercitazioni in aula, esercitazioni di laboratorio);
- c) utilizzano mezzi di comunicazione interattivi anche per fornire attività didattiche di supporto all'apprendimento, caratteristiche della modalità a distanza. Tali attività possono configurarsi come: *predisposizione di un'agenda per l'organizzazione dell'apprendimento, risposte a domande degli studenti, dialogo tramite forum, conversazione sincrona via Internet, messa a disposizione di materiale didattico interattivo, di materiale di supporto all'apprendimento, somministrazione di esercizi e test di auto- e/o etero- verifica, o altre modalità.*

2.2 se riferite a un insegnamento ufficiale:

- a) di norma, prevedono un numero di ore di attività **didattica erogativa (DE)**, analogabile all'attività didattica frontale in presenza, non inferiore al **30%** rispetto al numero di ore previste da un insegnamento tradizionale con gli stessi **CFA**.
- b) prevedono di norma anche un numero di ore di **didattica interattiva (DI)**, di supporto a quella prevista alla lettera a), complessivamente non inferiore al **30%** e non superiore al **50%** rispetto al numero di ore previste da un insegnamento tradizionale con gli stessi CFA;
- c) prevedono una valutazione del profitto con modalità analoghe a quelle degli insegnamenti tradizionali, da effettuarsi in modalità telematica o, laddove ciò si renda nel tempo possibile in conformità alle norme di tutela e prevenzione del contagio previste dalla normativa vigente, presso le strutture dell'Accademia.

2.3 Il responsabile dell'insegnamento può inoltre prevedere la somministrazione in itinere di prove di verifica a distanza.

ART. 3 - ESCLUSIONI

Non viene considerata attività didattica in eLearning, ai fini del presente decreto, la mera messa a disposizione in rete di materiali aggiuntivi alle lezioni in presenza, quali diapositive, testi, registrazione di lezioni, e in generale l'attività che non presenta caratteristiche di interattività.

Prof. Giuseppe Gaeta
Direttore
Accademia di Belle Arti di Napoli